

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **302/1989** (ECLI:IT:COST:1989:302)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13469**

Atti decisi:

N. 302

## ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 1-bis della legge 8 aprile 1988 n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) promosso con ordinanza emessa l' 11 settembre 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra Polo Maria Teresa e Zito Rosa iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso abitativo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra data "maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia", il Pretore di Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 1-bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1988, n. 108, in quanto, "nel loro combinato disposto", introducono una ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso dall'abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non essendo per questi ultimi subordinato alla condizione dell'alta tensione abitativa del comune in cui l'immobile è situato;

che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate violerebbero il principio di eguaglianza anche perché comporterebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati "ad alta tensione abitativa" e i conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina di Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso trattamento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno della pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da una interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi disposta in favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe subordinata alla condizione dell'ubicazione in un comune ad alta tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito nel precedente art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;

che, al contrario, dalla ratio dell'art. 1-bis, aggiunto della legge di conversione, e ancora dall'art. 4-bis si argomenta chiaramente che la detta condizione vale anche per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4-bis per i comuni terremotati;

che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di trattamento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i conduttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparità di trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di immobili ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. n. 708 del 1986, convertito nella legge n. 899 del 1986, comporta un'eccezione al principio di esecutività dei provvedimenti giudiziari di condanna, non già, come suppone il Pretore remittente, un limite arbitrario a una presunta regola di sospensione dell'esecuzione: eccezione giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione abitativa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*